

Codice Penale

C.p. art. 211-bis. Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

211-bis. Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli *articoli 146 e 147* ⁽¹⁾.

Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona ⁽²⁾.

NOTE

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 7, L. 12 luglio 1999, n. 231* (Gazz. Uff. 19 luglio 1999, n. 167).

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'*art. 2, L. 8 marzo 2001, n. 40*.